

R.G.E. 99/2024

Il G.E., vista l'istanza depositata in data 2.04.2026 da parte dell'esecutato Cimaroli Mauro, con la quale è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione stante l'ammissione di esso debitore alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 74 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa;

esaminato il provvedimento del Tribunale di Latina, prodotto unitamente all'istanza, assunto nel procedimento n. 55/2026 in data 1.04.2026, con il quale il debitore è stato ammesso alla predetta procedura e rilevato che il giudice, vista l'istanza del debitore ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII, ha disposto *“che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive ivi compresa l'esecuzione RGE n. 99/2024”*;

ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta sospensione;

P.Q.M.

prende atto della sospensione dell'esecuzione.

Manda al delegato affinché sospenda le attività di vendita con contestuale adeguata pubblicità della sospensione.

Si comunichi alle parti e al delegato

Latina, 03/04/2026

Il G.E.

Dott.ssa Alessandra Lulli